Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 75 del 30 marzo 2006 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 76/L

LEGGE 6 marzo 2006, n. **130.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 marzo 2006, n. **130.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

UNITED NATIONS

2002

AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

The States Parties to the present Agreement,

Whereas the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries established the International Criminal Court with the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern;

Whereas article 4 of the Rome Statute provides that the International Criminal Court shall have international legal personality and such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes;

Whereas article 48 of the Rome Statute provides that the International Criminal Court shall enjoy in the territory of each State Party to the Rome Statute such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes;

Have agreed as follows:

Article 1
Use of terms

For the purposes of the present Agreement:

(a) "The Statute" means the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court;

(b) "The Court" means the International Criminal Court established by the Statute;

(c) "States Parties" means States Parties to the present Agreement;

(d) "Representatives of States Parties" means all delegates, deputy delegates, advisers, technical experts and secretaries of delegations;

(e) "Assembly" means the Assembly of States Parties to the Statute;

(f) "Judges" means the judges of the Court;

(g) "The Presidency" means the organ composed of the President and the First and Second Vice-Presidents of the Court;

(h) "Prosecutor" means the Prosecutor elected by the Assembly in accordance with article 42, paragraph 4, of the Statute;

(i) "Deputy Prosecutors" means the Deputy Prosecutors elected by the Assembly in accordance with article 42, paragraph 4, of the Statute;

(j) "Registrar" means the Registrar elected by the Court in accordance with article 43, paragraph 4, of the Statute;

(k) "Deputy Registrar" means the Deputy Registrar elected by the Court in accordance with article 43, paragraph 4, of the Statute;

(l) "Counsel" means defence counsel and the legal representatives of victims;

(m) "Secretary-General" means the Secretary-General of the United Nations;

(n) "Representatives of intergovernmental organizations" means the executive heads of intergovernmental organizations, including any official acting on his or her behalf;

(o) "Vienna Convention" means the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;

(p) "Rules of Procedure and Evidence" means the Rules of Procedure and Evidence adopted in accordance with article 51 of the Statute.

Article 2
Legal status and juridical personality of the Court

The Court shall have international legal personality and shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes. It shall, in particular, have the capacity to contract, to acquire and to dispose of

immovable and movable property and to participate in legal proceedings.

Article 3
General provisions on privileges and immunities of the Court

The Court shall enjoy in the territory of each State Party such privileges and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes.

Article 4
Inviolability of the premises of the Court

The premises of the Court shall be inviolable.

Article 5
Flag, emblem and markings

The Court shall be entitled to display its flag, emblem and markings at its premises and on vehicles and other means of transportation used for official purposes.

Article 6
Immunity of the Court, its property, funds and assets

1. The Court, and its property, funds and assets, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from every form of legal process, except insofar as in any particular case the Court has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.

2. The property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

3. To the extent necessary to carry out the functions of the Court, the property, funds and assets of the Court, wherever located and by whomsoever held, shall be exempt from restrictions, regulations, controls or moratoria of any nature.

Article 7
Inviolability of archives and documents

The archives of the Court, and all papers and documents in whatever form, and materials being sent to or from the Court, held by the Court or belonging to it, wherever located and by whomsoever held, shall be inviolable. The termination or absence of such inviolability shall not affect protective measures that the Court may order pursuant to the Statute and the Rules of Procedure and Evidence with regard to documents and materials made available to or used by the Court.

Article 8
Exemption from taxes, customs duties and import or export restrictions

1. The Court, its assets, income and other property and its operations and transactions shall be exempt from all direct taxes, which include, inter alia, income tax, capital

tax and corporation tax, as well as direct taxes levied by local and provincial authorities. It is understood, however, that the Court shall not claim exemption from taxes which are, in fact, no more than charges for public utility services provided at a fixed rate according to the amount of services rendered and which can be specifically identified, described and itemized.

2. The Court shall be exempt from all customs duties, import turnover taxes and prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles imported or exported by the Court for its official use and in respect of its publications.

3. Goods imported or purchased under such an exemption shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of a State Party, except under conditions agreed with the competent authorities of that State Party.

Article 9
Reimbursement of duties and/or taxes

1. The Court shall not, as a general rule, claim exemption from duties and/or taxes which are included in the price of movable and immovable property and taxes paid for services rendered. Nevertheless, when the Court for its official use makes major purchases of property and goods or services on which identifiable duties and/or taxes are charged or are chargeable, States Parties shall make appropriate administrative arrangements for the exemption of such charges or reimbursement of the amount of duty and/or tax paid.

2. Goods purchased under such an exemption or reimbursement shall not be sold or otherwise disposed of, except in accordance with the conditions laid down by the State Party which granted the exemption or reimbursement. No exemption or reimbursement shall be accorded in respect of charges for public utility services provided to the Court.

Article 10
Funds and freedom from currency restrictions

1. Without being restricted by financial controls, regulations or financial moratoriums of any kind, while carrying out its activities:

(a) The Court may hold funds, currency of any kind or gold and operate accounts in any currency;

(b) The Court shall be free to transfer its funds, gold or its currency from one country to another or within any country and to convert any currency held by it into any other currency;

(c) The Court may receive, hold, negotiate, transfer, convert or otherwise deal with bonds and other financial securities;

(d) The Court shall enjoy treatment not less favourable than that accorded by the State Party concerned to any intergovernmental organization or diplomatic mission in respect of rates of exchange for its financial transactions.

2. In exercising its rights under paragraph 1, the Court shall pay due regard to any representations made by any State Party insofar as it is considered that effect can be given to such representations without detriment to the interests of the Court.

Article 11
Facilities in respect of communications

1. The Court shall enjoy in the territory of each State Party for the purposes of its official communications and correspondence treatment not less favourable than that accorded by the State Party concerned to any intergovernmental organization or diplomatic mission in the matter of priorities, rates and taxes applicable to mail and the various forms of communication and correspondence.

2. No censorship shall be applied to the official communications or correspondence of the Court.

3. The Court may use all appropriate means of communication, including electronic means of communication, and shall have the right to use codes or cipher for its official communications and correspondence. The official communications and correspondence of the Court shall be inviolable.

4. The Court shall have the right to dispatch and receive correspondence and other materials or communications by courier or in sealed bags, which shall have the same

privileges, immunities and facilities as diplomatic couriers and bags.

5. The Court shall have the right to operate radio and other telecommunication equipment on any frequencies allocated to it by the States Parties in accordance with their national procedures. The States Parties shall endeavour to allocate to the Court, to the extent possible, frequencies for which it has applied.

Article 12
Exercise of the functions of the Court outside its headquarters

In the event that the Court, pursuant to article 3, paragraph 3, of the Statute, considers it desirable to sit elsewhere than at its headquarters at The Hague in the Netherlands, the Court may conclude with the State concerned an arrangement concerning the provision of the appropriate facilities for the exercise of its functions.

Article 13
Representatives of States participating in the Assembly and its subsidiary organs and representatives of intergovernmental organizations

1. Representatives of States Parties to the Statute attending meetings of the Assembly and its subsidiary organs, representatives of other States that may be attending meetings of the Assembly and its subsidiary organs as observers in accordance with article 112, paragraph 1, of the Statute, and representatives of States

and of intergovernmental organizations invited to meetings of the Assembly and its subsidiary organs shall, while exercising their official functions and during their journey to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest or detention;

(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity; such immunity shall continue to be accorded notwithstanding that the persons concerned may have ceased to exercise their functions as representatives;

(c) Inviolability of all papers and documents in whatever form;

(d) The right to use codes or cipher, to receive papers and documents or correspondence by courier or in sealed bags and to receive and send electronic communications;

(e) Exemption from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations in the State Party they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions;

(f) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;

(g) The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded to diplomatic envoys under the Vienna Convention;

(h) The same protection and repatriation facilities as are accorded to diplomatic agents in time of international crisis under the Vienna Convention;

(i) Such other privileges, immunities and facilities not inconsistent with the foregoing as diplomatic agents enjoy, except that they shall have no right to claim exemption from customs duties on goods imported (otherwise as part of their personal baggage) or from excise duties or sales taxes.

2. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the representatives described in paragraph 1 attending the meetings of the Assembly and its subsidiary organs are present in a State Party for the discharge of their duties shall not be considered as periods of residence.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article are not applicable as between a representative and the authorities of the State Party of which he or she is a national or of the State Party or intergovernmental organization of which he or she is or has been a representative.

Article 14
Representatives of States participating in the proceedings of the Court

Representatives of States participating in the proceedings of the Court shall, while exercising their official functions, and during their journey to and from the place of the proceedings, enjoy the privileges and immunities referred to in article 13.

Article 15
Judges, Prosecutor, Deputy Prosecutors and Registrar

1. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar shall, when engaged on or with respect to the business of the Court, enjoy the same privileges and immunities as are accorded to heads of diplomatic missions and shall, after the expiry of their terms of office, continue to be accorded immunity from legal process of every kind in respect of words which had been spoken or written and acts which had been performed by them in their official capacity.

2. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar and members of their families forming part of their households shall be accorded every facility for leaving the country where they may happen to be and for entering and leaving the country where the Court is sitting. On journeys in connection with the exercise of their functions, the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar shall in all States Parties

through which they may have to pass enjoy all the privileges, immunities and facilities granted by States Parties to diplomatic agents in similar circumstances under the Vienna Convention.

3. If a judge, the Prosecutor, a Deputy Prosecutor or the Registrar, for the purpose of holding himself or herself at the disposal of the Court, resides in any State Party other than that of which he or she is a national or permanent resident, he or she shall, together with family members forming part of his or her household, be accorded diplomatic privileges, immunities and facilities during the period of residence.

4. The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar and members of their families forming part of their households shall be accorded the same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

5. Paragraphs 1 to 4 of this article shall apply to judges of the Court even after their term of office has expired if they continue to exercise their functions in accordance with article 36, paragraph 10, of the Statute.

6. The salaries, emoluments and allowances paid to the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar by the Court shall be exempt from taxation. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors and the Registrar are

present in a State Party for the discharge of their functions shall not be considered as periods of residence for purposes of taxation. States Parties may take these salaries, emoluments and allowances into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources.

7. States Parties shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid to former judges, Prosecutors and Registrars and their dependants.

Article 16
Deputy Registrar, staff of the Office of the Prosecutor and staff of the Registry

1. The Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the Registry shall enjoy such privileges, immunities and facilities as are necessary for the independent performance of their functions. They shall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity, which immunity shall continue to be accorded even after termination of their employment with the Court;

(c) Inviolability for all official papers and documents in whatever form and materials;

(d) Exemption from taxation on the salaries, emoluments and allowances paid to them by the Court. States Parties may take these salaries, emoluments and allowances into account for the purpose of assessing the amount of taxes to be applied to income from other sources;

(e) Exemption from national service obligations;

(f) Together with members of their families forming part of their household, exemption from immigration restrictions or alien registration;

(g) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the official concerned;

(h) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to the officials of comparable rank of diplomatic missions established in the State Party concerned;

(i) Together with members of their families forming part of their household, the same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention;

(j) The right to import free of duties and taxes, except payments for services, their furniture and effects at

the time of first taking up post in the State Party in question and to re-export their furniture and effects free of duties and taxes to their country of permanent residence.

2. States Parties shall not be obliged to exempt from income tax pensions or annuities paid to former Deputy Registrars, members of the staff of the Office of the Prosecutor, members of the staff of the Registry and their dependants.

Article 17
Personnel recruited locally and not otherwise covered by the present Agreement

Personnel recruited by the Court locally and not otherwise covered by the present Agreement shall be accorded immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity for the Court. Such immunity shall continue to be accorded after termination of employment with the Court for activities carried out on behalf of the Court. During their employment, they shall also be accorded such other facilities as may be necessary for the independent exercise of their functions for the Court.

Article 18
Counsel and persons assisting defence counsel

1. Counsel shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for the independent performance of his or her functions, including the time spent on journeys, in connection with

the performance of his or her functions and subject to production of the certificate referred to in paragraph 2 of this article:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of his or her personal baggage;

(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her in official capacity, which immunity shall continue to be accorded even after he or she has ceased to exercise his or her functions;

(c) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to the exercise of his or her functions;

(d) For the purposes of communications in pursuance of his or her functions as counsel, the right to receive and send papers and documents in whatever form;

(e) Exemption from immigration restrictions or alien registration;

(f) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the counsel concerned;

(g) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;

(h) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

2. Upon appointment of counsel in accordance with the Statute, the Rules of Procedure and Evidence and the Regulations of the Court, counsel shall be provided with a certificate under the signature of the Registrar for the period required for the exercise of his or her functions. Such certificate shall be withdrawn if the power or mandate is terminated before the expiry of the certificate.

3. Where the incidence of any form of taxation depends upon residence, periods during which counsel is present in a State Party for the discharge of his or her functions shall not be considered as periods of residence.

4. The provisions of this article shall apply mutatis mutandis to persons assisting defence counsel in accordance with rule 22 of the Rules of Procedure and Evidence.

Article 19
Witnesses

1. Witnesses shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for their appearance before the Court for purposes of giving evidence, including the time spent on journeys in

connection with their appearance before the Court, subject to the production of the document referred to in paragraph 2 of this article:

(a) Immunity from personal arrest or detention;

(b) Without prejudice to subparagraph (d) below, immunity from seizure of their personal baggage unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned;

(c) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of their testimony, which immunity shall continue to be accorded even after their appearance and testimony before the Court;

(d) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to their testimony;

(e) For purposes of their communications with the Court and counsel in connection with their testimony, the right to receive and send papers and documents in whatever form;

(f) Exemption from immigration restrictions or alien registration when they travel for purposes of their testimony;

(g) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention.

2. Witnesses who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying that their appearance is required by the Court and specifying a time period during which such appearance is necessary.

Article 20
Victims

1. Victims participating in the proceedings in accordance with rules 89 to 91 of the Rules of Procedure and Evidence shall enjoy the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for their appearance before the Court, including the time spent on journeys in connection with their appearance before the Court, subject to the production of the document referred to in paragraph 2 of this article:

(a) Immunity from personal arrest or detention;

(b) Immunity from seizure of their personal baggage unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned;

(c) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of their appearance before the Court, which immunity shall continue to be accorded even after their appearance before the Court;

(d) Exemption from immigration restrictions or alien registration when they travel to and from the Court for purposes of their appearance.

2. Victims participating in the proceedings in accordance with rules 89 to 91 of the Rules of Procedure and Evidence who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying their participation in the proceedings of the Court and specifying a time period for that participation.

Article 21
Experts

1. Experts performing functions for the Court shall be accorded the following privileges, immunities and facilities to the extent necessary for the independent exercise of their functions, including the time spent on journeys in connection with their functions, subject to production of the document referred to in paragraph 2 of this article:

(a) Immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage;

(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by them in the course of the performance of their functions for the Court, which immunity shall continue to be accorded even after the termination of their functions;

(c) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to their functions for the Court;

(d) For the purposes of their communications with the Court, the right to receive and send papers and documents in whatever form and materials relating to their functions for the Court by courier or in sealed bags;

(e) Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for believing that the baggage contains articles the import or export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the State Party concerned; an inspection in such a case shall be conducted in the presence of the expert concerned;

(f) The same privileges in respect of currency and exchange facilities as are accorded to representatives of foreign Governments on temporary official missions;

(g) The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to diplomatic agents under the Vienna Convention;

(h) Exemption from immigration restrictions or alien registration in relation to their functions as specified in the document referred to in paragraph 2 of this article.

2. Experts who enjoy the privileges, immunities and facilities referred to in paragraph 1 of this article shall be provided by the Court with a document certifying that they are performing functions for the Court and specifying a time period for which their functions will last.

Article 22
Other persons required to be present at the seat of the Court

1. Other persons required to be present at the seat of the Court shall, to the extent necessary for their presence at the seat of the Court, including the time spent on journeys in connection with their presence, be accorded the privileges, immunities and facilities provided for in article 20, paragraph 1, subparagraphs (a) to (d), of the present Agreement, subject to production of the document referred to in paragraph 2 of this article.

2. Other persons required to be present at the seat of the Court shall be provided by the Court with a document certifying that their presence is required at the seat of the Court and specifying a time period during which such presence is necessary.

Article 23
Nationals and permanent residents

At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, any State may declare that:

(a) Without prejudice to paragraph 6 of article 15 and paragraph 1 (d) of article 16, a person referred to in articles 15, 16, 18, 19 and 21 shall, in the territory of the State Party of which he or she is a national or

permanent resident, enjoy only the following privileges and immunities to the extent necessary for the independent performance of his or her functions or his or her appearance or testimony before the Court:

(i) Immunity from personal arrest and detention;

(ii) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and all acts performed by that person in the performance of his or her functions for the Court or in the course of his or her appearance or testimony, which immunity shall continue to be accorded even after the person has ceased to exercise his or her functions for the Court or his or her appearance or testimony before it;

(iii) Inviolability of papers and documents in whatever form and materials relating to the exercise of his or her functions for the Court or his or her appearance or testimony before it;

(iv) For the purposes of their communications with the Court and for a person referred to in article 19, with his or her counsel in connection with his or her testimony, the right to receive and send papers in whatever form.

(b) A person referred to in articles 20 and 22 shall, in the territory of the State Party of which he or she is a national or permanent resident, enjoy only the following privileges and immunities to the extent necessary for his or her appearance before the Court:

(i) Immunity from personal arrest and detention;

(ii) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by that person in the course of his or her appearance before the Court, which immunity shall continue to be accorded even after his or her appearance before the Court.

Article 24
Cooperation with the authorities of States Parties

1. The Court shall cooperate at all times with the appropriate authorities of States Parties to facilitate the enforcement of their laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges, immunities and facilities referred to in the present Agreement.

2. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under the present Agreement to respect the laws and regulations of the State Party in whose territory they may be on the business of the Court or through whose territory they may pass on such business. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

Article 25
Waiver of privileges and immunities provided for in articles 13 and 14

Privileges and immunities provided for in articles 13 and 14 of the present Agreement are accorded to the representatives of States and intergovernmental organizations not for the personal benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard the independent exercise of their functions in connection with the work of the Assembly, its subsidiary organs and the Court. Consequently, States Parties not only have the right but are under a duty to waive the privileges and immunities of their representatives in any case where, in the opinion of those States, they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which the privileges and immunities are accorded. States not party to the present Agreement and intergovernmental organizations are granted the privileges and immunities provided for in articles 13 and 14 of the present Agreement on the understanding that they undertake the same duty regarding waiver.

Article 26
Waiver of privileges and immunities provided for in articles 15 to 22

1. The privileges and immunities provided for in articles 15 to 22 of the present Agreement are granted in the interests of the good administration of justice and not

for the personal benefit of the individuals themselves. Such privileges and immunities may be waived in accordance with article 48, paragraph 5, of the Statute and the provisions of this article and there is a duty to do so in any particular case where they would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the purpose for which they are accorded.

2. The privileges and immunities may be waived:

(a) In the case of a judge or the Prosecutor, by an absolute majority of the judges;

(b) In the case of the Registrar, by the Presidency;

(c) In the case of the Deputy Prosecutors and the staff of the Office of the Prosecutor, by the Prosecutor;

(d) In the case of the Deputy Registrar and the staff of the Registry, by the Registrar;

(e) In the case of personnel referred to in article 17, by the head of the organ of the Court employing such personnel;

(f) In the case of counsel and persons assisting defence counsel, by the Presidency;

(g) In the case of witnesses and victims, by the Presidency;

(h) In the case of experts, by the head of the organ of the Court appointing the expert;

(i) In the case of other persons required to be present at the seat of the Court, by the Presidency.

Article 27
Social security

From the date on which the Court establishes a social security scheme, the persons referred to in articles 15, 16 and 17 shall, with respect to services rendered for the Court, be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes.

Article 28
Notification

The Registrar shall communicate periodically to all States Parties the categories and names of the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor, the staff of the Registry and counsel to whom the provisions of the present Agreement apply. The Registrar shall also communicate to all States Parties information on any change in the status of these persons.

Article 29
Laissez-passer

The States Parties shall recognize and accept the United Nations laissez-passer or the travel document

issued by the Court to the judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar, the staff of the Office of the Prosecutor and the staff of the Registry as valid travel documents.

Article 30
Visas

Applications for visas or entry/exit permits, where required, from all persons who are holders of the United Nations laissez-passer or of the travel document issued by the Court, and also from persons referred to in articles 18 to 22 of the present Agreement who have a certificate issued by the Court confirming that they are travelling on the business of the Court, shall be dealt with by the States Parties as speedily as possible and granted free of charge.

Article 31
Settlement of disputes with third parties

The Court shall, without prejudice to the powers and responsibilities of the Assembly under the Statute, make provisions for appropriate modes of settlement of:

(a) Disputes arising out of contracts and other disputes of a private law character to which the Court is a party;

(b) Disputes involving any person referred to in the present Agreement who, by reason of his or her official position or function in connection with the Court, enjoys immunity, if such immunity has not been waived.

Article 32
Settlement of differences on the interpretation or application of the present Agreement

1. All differences arising out of the interpretation or application of the present Agreement between two or more States Parties or between the Court and a State Party shall be settled by consultation, negotiation or other agreed mode of settlement.

2. If the difference is not settled in accordance with paragraph 1 of this article within three months following a written request by one of the parties to the difference, it shall, at the request of either party, be referred to an arbitral tribunal according to the procedure set forth in paragraphs 3 to 6 of this article.

3. The arbitral tribunal shall be composed of three members: one to be chosen by each party to the difference and the third, who shall be the chairman of the tribunal, to be chosen by the other two members. If either party has failed to make its appointment of a member of the tribunal within two months of the appointment of a member by the other party, that other party may invite the President of the International Court of Justice to make such appointment. Should the first two members fail to agree upon the appointment of the chairman of the tribunal within two months following their appointment, either party may invite the President of the International Court of Justice to choose the chairman.

4. Unless the parties to the difference otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own procedure and the expenses shall be borne by the parties as assessed by the tribunal.

5. The arbitral tribunal, which shall decide by a majority of votes, shall reach a decision on the difference on the basis of the provisions of the present Agreement and the applicable rules of international law. The decision of the arbitral tribunal shall be final and binding on the parties to the difference.

6. The decision of the arbitral tribunal shall be communicated to the parties to the difference, to the Registrar and to the Secretary-General.

Article 33
Applicability of the present Agreement

The present Agreement is without prejudice to relevant rules of international law, including international humanitarian law.

Article 34
Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Agreement shall be open for signature by all States from 10 September 2002 until 30 June 2004 at United Nations Headquarters in New York.

2. The present Agreement is subject to ratification, acceptance or approval by signatory States. Instruments of

ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General.

3. The present Agreement shall remain open for accession by all States. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 35
Entry into force

1. The present Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the Secretary-General of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Agreement after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the deposit with the Secretary-General of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 36
Amendments

1. Any State Party may, by written communication addressed to the Secretariat of the Assembly, propose amendments to the present Agreement. The Secretariat shall circulate such communication to all States Parties and the Bureau of the Assembly with a request that States Parties notify the Secretariat whether they favour a

Review Conference of States Parties to discuss the proposal.

2. If, within three months from the date of circulation by the Secretariat of the Assembly, a majority of States Parties notify the Secretariat that they favour a Review Conference, the Secretariat shall inform the Bureau of the Assembly with a view to convening such a Conference in connection with the next regular or special session of the Assembly.

3. The adoption of an amendment on which consensus cannot be reached shall require a two-thirds majority of States Parties present and voting, provided that a majority of States Parties is present.

4. The Bureau of the Assembly shall immediately notify the Secretary-General of any amendment that has been adopted by the States Parties at a Review Conference. The Secretary-General shall circulate to all States Parties and signatory States any amendment adopted at a Review Conference.

5. An amendment shall enter into force for States Parties which have ratified or accepted the amendment sixty days after two thirds of the States which were Parties at the date of adoption of the amendment have deposited instruments of ratification or acceptance with the Secretary-General.

6. For each State Party ratifying or accepting an amendment after the deposit of the required number of

instruments of ratification or acceptance, the amendment shall enter into force on the sixtieth day following the deposit of its instrument of ratification or acceptance.

7. A State which becomes a Party to the present Agreement after the entry into force of an amendment in accordance with paragraph 5 shall, failing an expression of different intention by that State:

(a) Be considered a Party to the present Agreement as so amended; and

(b) Be considered a Party to the unamended Agreement in relation to any State Party not bound by the amendment.

Article 37
Denunciation

1. A State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General, denounce the present Agreement. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date.

2. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Agreement to which it would be subject under international law independently of the present Agreement.

Article 38
Depositary

The Secretary-General shall be the depositary of the present Agreement.

Article 39
Authentic texts

The original of the present Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Gli Stati Parte al presente Accordo,

Premesso che lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite, ha istituito la Corte penale internazionale, che ha il potere di esercitare la propria giurisdizione sulle persone per i reati più gravi di interesse internazionale;

Premesso che l'articolo 4 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godrà di personalità giuridica internazionale e della capacità giuridica che potrà essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi;

Premesso che l'articolo 48 dello Statuto di Roma prevede che la Corte penale internazionale godrà, nel territorio di ciascuno Stato Parte allo Statuto di Roma, dei privilegi e delle immunità necessarie per conseguire i suoi obiettivi;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Impiego dei termini

Ai fini del presente Accordo:

(a) "Lo Statuto" indica lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza Diplomatica di Plenipotenziari delle Nazioni Unite sull'Istituzione di una Corte penale internazionale;

(b) "La Corte" indica la Corte penale internazionale istituita dallo Statuto;
(c) "Stati Parte" indica gli Stati Parte al presente Accordo;
(d) "Rappresentanti degli Stati Parte" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
(e) "Assemblea" indica l'Assemblea degli Stati Parte allo Statuto;
(f) "Giudici" indica i giudici della Corte;
(g) "La Presidenza" indica l'organo composto dal Presidente e dal Primo e Secondo Vice Presidente della Corte;
(h) "Procuratore" indica il Procuratore eletto dall'Assemblea in conformità con l'articolo 42, paragrafo 4, dello Statuto;
(i) "Vice Procuratori" indica i Vice Procuratori eletti dall'Assemblea in conformità con l'articolo 42, paragrafo 4 dello Statuto;
(j) "Cancelliere" indica il Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(k) "Vice Cancelliere" indica il Vice Cancelliere eletto dalla Corte in conformità con l'articolo 43, paragrafo 4 dello Statuto;
(l) "Avvocato" indica l'avvocato difensore ed i rappresentanti legali delle vittime;
(m) "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;
(n) "Rappresentanti delle organizzazioni intergovernative" indica i responsabili esecutivi delle organizzazioni intergovernative, compresi i funzionari che agiscono per loro conto;
(o) "Convenzione di Vienna" indica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961;
(p) "Regole di procedura e prova" indica le Regole di procedura e prova adottate in conformità con l'articolo 51 dello Statuto.

Articolo 2
Status giuridico e personalità giuridica della Corte

La Corte godrà di personalità giuridica internazionale e della capacità giuridica che potrà essere necessaria per esercitare le sue funzioni e conseguire i suoi obiettivi. In particolare, avrà la capacità di stipulare contratti, acquistare e liquidare beni mobili e immobili e partecipare a procedimenti legali.

Articolo 3
Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte

Nel territorio di ciascuno Stato Parte la Corte godrà dei privilegi e delle immunità necessarie per conseguire i suoi obiettivi.

Articolo 4
Inviolabilità della sede della Corte

La sede della Corte sarà inviolabile.

Articolo 5
Bandiera, emblema e contrassegni

La Corte sarà autorizzata ad esporre bandiera, emblema e contrassegni nella sua sede e sui veicoli e gli altri mezzi di trasporto usati per scopi ufficiali.

Articolo 6
Immunità della Corte, delle sue proprietà, dei suoi fondi e dei suoi beni

1. La Corte, le sue proprietà, i suoi fondi ed i suoi beni, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da qualunque forma di processo legale, ad eccezione di ogni singolo caso in cui la Corte abbia esplicitamente rinunciato alla propria immunità. Resta tuttavia inteso che la rinuncia all'immunità non sarà applicata a nessun provvedimento esecutivo.
2. Le proprietà, i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e qualsiasi altra forma di interferenza esercitata con provvedimenti esecutivi, amministrativi, giudiziari o legislativi.
3. Nella misura necessaria a svolgere le funzioni della Corte, le proprietà, i fondi e i beni della Corte, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Articolo 7
Inviolabilità di archivi e documenti

Gli archivi della Corte, tutte le pratiche e i documenti in qualsiasi forma, nonché i materiali inviati o ricevuti dalla Corte, da essa tenuti, o di sua proprietà, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili. La sospensione o l'assenza di tale inviolabilità non pregiudicheranno le misure protettive che la Corte può ordinare, in conformità con lo Statuto e le Regole di procedura e prova, nei confronti di documenti e materiali messi a disposizione della Corte o da essa usati.

Articolo 8
Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni

1. La Corte, i suoi beni, i suoi redditi e le altre proprietà, le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette, che comprendono, fra l'altro, le imposte sui redditi, le imposte sui capitali e le imposte societarie, nonché le imposte dirette applicate da autorità locali e provinciali. Resta tuttavia inteso che la Corte non chiederà l'esenzione da imposte che, di fatto, altro non sono se non oneri per servizi di utilità pubblica, erogati a tasso fisso, in base alla quantità dei servizi resi, e che possono essere specificamente individuati, descritti ed elencati.
2. La Corte sarà esente da tutti i dazi doganali, dalle imposte sull'entrata delle importazioni e da divieti e restrizioni alle importazioni ed alle esportazioni degli articoli importati o esportati dalla Corte per uso ufficiale e per le sue pubblicazioni.
3. I beni importati o acquistati in esenzione non saranno venduti o altrimenti liquidati nel territorio di uno Stato Parte, se non alle condizioni concordate con le autorità competenti dello Stato Parte in questione.

Articolo 9
Rimborso di dazi e/o imposte

1. Di norma, la Corte non chiederà l'esenzione da dazi e/o imposte comprese nel prezzo dei beni mobili e immobili e dalle imposte versate per servizi resi. Ciò nonostante, quando la Corte, per uso ufficiale, effettuerà acquisti ingenti di proprietà e beni o servizi su cui sono applicati o applicabili dazi e/o imposte identificabili, gli Stati Parte

stipuleranno adeguate intese amministrative per l'esenzione da tali tariffe o per il rimborso dell'importo del dazio e/o dell'imposta versata.

2. I beni acquistati in esenzione o con rimborso non saranno venduti o altrimenti liquidati, se non in conformità con le condizioni enunciate dallo Stato Parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso. Non saranno concesse esenzioni o rimborsi per oneri su servizi di pubblica utilità erogati alla Corte.

Articolo 10
Fondi e libertà da restrizioni valutarie

1. Senza limitazioni dovute a controlli finanziari, regolamenti o moratorie finanziarie di alcun genere, durante lo svolgimento delle sue attività la Corte:
   a) potrà detenere fondi, valuta di qualsiasi genere o oro e gestire conti in qualsiasi valuta;
   b) sarà libera di trasferire i propri fondi, oro o valuta da un paese all'altro, ovvero all'interno di qualsiasi paese, e di convertire qualunque valuta di sua proprietà in qualsiasi altra valuta;
   c) potrà ricevere, detenere, negoziare, trasferire, convertire o trattare in altro modo obbligazioni ed altri titoli finanziari;
   d) godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a qualsiasi organizzazione intergovernativa o rappresentanza diplomatica in materia di tassi di cambio per le sue transazioni finanziarie.
2. Nell'esercitare i suoi diritti di cui al paragrafo 1, la Corte terrà in debito conto le dichiarazioni rese da qualsiasi Stato Parte, nella misura in cui ritenga che si possa dare effetto a tali dichiarazioni senza ledere gli interessi della Corte.

Articolo 11
Facilitazioni in materia di comunicazioni

1. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale la Corte, nel territorio di ciascuno Stato Parte, godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dallo Stato Parte interessato a tutte le organizzazioni intergovernative o rappresentanze diplomatiche in materia di priorità, tariffe e imposte applicabili alla posta e a diverse forme di comunicazione e corrispondenza.

2. Alle comunicazioni o alla corrispondenza ufficiali della Corte non sarà applicata alcuna censura.
3. La Corte potrà usare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, compresi i mezzi di comunicazione elettronici, ed avrà diritto di usare codici o cifra per le sue comunicazioni e la sua corrispondenza ufficiali. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali della Corte saranno inviolabili.
4. La Corte avrà diritto di inviare e ricevere corrispondenza ed altri materiali o comunicazioni tramite corriere o in valige sigillate, che godranno degli stessi privilegi, immunità e facilitazioni dei corrieri e delle valige diplomatiche.
5. La Corte avrà diritto di gestire impianti radio ed altri impianti di telecomunicazione su qualsiasi frequenza ad essa assegnata dagli Stati Parte in conformità con le loro procedure nazionali. Gli Stati Parte si adopereranno per assegnare alla Corte le frequenze di cui ha fatto richiesta, nella misura del possibile.

Articolo 12
Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede

Nel caso in cui la Corte, in conformità con l'articolo 3, paragrafo 3 dello Statuto, ritenga auspicabile riunirsi in una località diversa dalla sua sede de L'Aia, Paesi Bassi, la Corte può concludere con lo Stato interessato un'intesa relativa alla messa a disposizione di strutture adeguate per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13
Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e suoi organi sussidiari e rappresentati di organizzazioni intergovernative

1. I rappresentanti degli Stati Parte allo Statuto che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, i rappresentanti di altri Stati che possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari in qualità di osservatori, in conformità con l'Articolo 112, paragrafo 1, dello Statuto, ed i rappresentanti di Stati ed organizzazioni intergovernative invitati alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e

durante il viaggio per o dal luogo della riunione, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da arresto o detenzione personale;
b) immunità da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate possano aver cessato di esercitare le loro funzioni di rappresentanti;
c) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti in qualunque forma;
d) diritto di usare codici o cifra, di ricevere pratiche e documenti o corrispondenza tramite corriere o in valige sigillate e di ricevere ed inviare comunicazioni in formato elettronico;
e) esenzione da restrizioni in materia di immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di servizio nazionale nello Stato Parte che stanno visitando o attraverso il quale transitano nell'esercizio delle loro funzioni;
f) degli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie accordati ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) delle stesse immunità ed facilitazioni relative al bagaglio personale accordate agli inviati diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
h) della stessa protezione e delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
i) di altri privilegi, immunità e facilitazioni, non contrastanti con quanto sopra, di cui godono gli agenti diplomatici, ma non del diritto di chiedere l'esenzione dai dazi doganali sui beni importati (che non fanno parte del bagaglio personale), ovvero da accise o imposte sulle vendite.

2. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i rappresentanti di cui al paragrafo 1, che partecipano alle riunioni dell'Assemblea e dei suoi organi sussidiari, si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai rapporti fra un rappresentante e le autorità dello Stato Parte di cui egli è cittadino o dello Stato Parte o organizzazione intergovernativa di cui egli è o è stato un rappresentante.

Articolo 14
Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte

I rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante il viaggio per e dal luogo dei procedimenti, godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 13.

Articolo 15
Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere

1. I giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, durante i periodi di lavoro per la Corte o quelli relativi ai lavori della Corte, godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità accordate ai capi delle rappresentanze diplomatiche e, alla scadenza dell'incarico, continueranno ad essere immuni da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per atti da essi compiuti in veste ufficiale.
2. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare saranno concesse tutte le facilitazioni per lasciare il paese in cui si trovano e per entrare ed uscire dal paese dove la Corte si riunisce. Nei viaggi connessi all'esercizio delle loro funzioni, i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere, in tutti gli Stati Parte in cui si trovano a dover transitare, godranno di tutti i privilegi, le immunità e le facilitazioni concesse dagli Stati Parte agli agenti diplomatici in circostanze analoghe ai sensi della Convenzione di Vienna.
3. Ad un giudice, al Procuratore, ai vice Procuratori o al Cancelliere che, per tenersi a disposizione della Corte, risiedano in uno Stato Parte diverso da quello di cui sono cittadini o residenti permanenti, nonché ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordati privilegi, immunità e facilitazioni diplomatiche durante il periodo di residenza.
4. Ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere, nonché ai membri della loro famiglia facenti parte del nucleo familiare, saranno accordate le stesse facilitazioni per il rimpatrio in tempi di crisi internazionale accordate agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicheranno ai giudici della Corte anche dopo la scadenza del mandato, se continueranno ad esercitare le loro funzioni in conformità con l'articolo 36, paragrafo 10, dello Statuto.

6. Gli stipendi, gli emolumenti e le indennità corrisposte ai giudici, al Procuratore, ai vice Procuratori ed al Cancelliere dalla Corte saranno esenti da tassazione. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori ed il Cancelliere si trovano in uno Stato Parte per espletare le loro funzioni non saranno considerati periodi di residenza ai fini della tassazione. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti.
7. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dall'imposta sui redditi le pensioni o le annualità corrisposte ad ex giudici, Procuratori e Cancellieri ed ai loro familiari a carico.

Articolo 16
Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria

1. Il Vice Cancelliere, il personale dell'Ufficio del Procuratore e il personale della Cancelleria godranno dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni necessarie per svolgere indipendentemente le loro funzioni. Sarà concessa loro:
   a) l'immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
   b) l'immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà terminato;
   c) l'inviolabilità per tutte le pratiche e i documenti ufficiali, in qualsiasi forma e materiale;
   d) l'esenzione da tassazione su stipendi, emolumenti e indennità ad essi corrisposte dalla Corte. Gli Stati Parte possono prendere in considerazione tali stipendi, emolumenti e indennità ai fini del conteggio delle imposte da applicare ai redditi da altre fonti;
   e) l'esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
   f) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;

g) l'esenzione dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui non sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contiene articoli la cui importazione o esportazione sono vietate dalla legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un'ispezione in presenza del funzionario in questione;
h) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai funzionari di rango equiparabile delle rappresentanze diplomatiche con sede nello Stato Parte interessato;
i) insieme con i membri delle loro famiglie che fanno parte del nucleo familiare, le stesse facilitazioni per il rimpatrio concesse in tempo di crisi internazionale agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna;
j) il diritto di importare in esenzione da dazi e imposte, ad esclusione dei pagamenti per i servizi, il mobilio e i loro effetti al momento dell'assunzione del primo incarico nello Stato Parte in questione, e di riesportarli nel loro paese di residenza permanente in esenzione da dazi e imposte.

2. Gli Stati Parte non saranno obbligati ad esentare dalle imposte sui redditi le pensioni o le annualità corrisposte agli ex Vice Cancellieri, ai membri del personale dell'Ufficio del Procuratore, ai membri del personale della Cancelleria ed ai loro familiari a carico.

Articolo 17
Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo

Al Personale assunto localmente dalla Corte e non altrimenti incluso nel presente Accordo sarà concessa l'immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale per la Corte. Tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che il loro servizio presso la Corte sarà terminato per le attività svolte per conto della Corte. Durante l'incarico, saranno inoltre concesse loro le facilitazioni necessarie per poter svolgere indipendentemente le loro funzioni per la Corte.

Articolo 18
Avvocato e persone che assistono l'avvocato difensore

1. L'avvocato godrà dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni, nella misura necessaria a svolgere le sue funzioni indipendentemente, anche durante i viaggi effettuati in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
   a) immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
   b) immunità da procedimenti legali di qualsiasi genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti compiuti in veste ufficiale; tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo che abbia cessato di esercitare le sue funzioni;
   c) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle sue funzioni;
   d) ai fini delle comunicazioni relative allo svolgimento delle sue funzioni di avvocato, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
   e) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri;
   f) esenzioni dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un'ispezione in presenza dell'avvocato in questione;
   g) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
   j) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.
2. All'atto della nomina dell'avvocato, in conformità con lo Statuto, le Regole di procedura e prova ed i regolamenti della Corte, all'avvocato sarà rilasciato un certificato firmato dal Cancelliere per il periodo necessario per l'esercizio delle sue funzioni. Tale certificato sarà ritirato se l'incarico o il mandato cesseranno prima della scadenza del certificato.
3. Qualora l'applicazione di qualsiasi forma di tassazione dipenda dalla residenza, i periodi durante i quali l'avvocato è presente in uno Stato Parte per espletare le sue funzioni non saranno considerati periodi di residenza.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno, *mutatis mutandis*, alle persone che assistono l'avvocato difensore, in conformità con la regola 22 delle Regole di procedura e prova.

Articolo 19
Testimoni

1. I testimoni godranno dei seguenti privilegi, immunità e facilitazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte per rendere testimonianza, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
   a) immunità da arresto o detenzione personale;
   b) fatto salvo il successivo comma (d), immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
   c) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la deposizione; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che siano comparsi ed abbiano reso testimonianza dinanzi alla Corte;
   d) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi alla loro testimonianza;
   e) ai fini delle comunicazioni con la Corte e con l'avvocato in relazione alla loro deposizione, del diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in qualsiasi forma;
   f) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri per i viaggi effettuati ai fini della deposizione;
   g) delle stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna.
2. I testimoni che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta dalla Corte e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

Articolo 20
Vittime

1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunità e

facilitazioni nella misura in cui ciò sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

a) immunità da arresto o detenzione personale;
b) immunità dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
d) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.

2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.

Articolo 21
Esperti

1. Agli esperti che espletano le loro funzioni per la Corte saranno concessi i seguenti privilegi, immunità e facilitazioni nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in relazione alle loro funzioni, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
   a) immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del bagaglio personale;
   b) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa loro anche dopo che le loro funzioni saranno cessate;
   c) inviolabilità di pratiche e documenti ufficiali, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte;

d) ai fini delle comunicazioni con la Corte, il diritto di ricevere e inviare pratiche e documenti in relazione alle loro funzioni per la Corte in qualsiasi forma e materiale, tramite corriere o in valige sigillate;
e) esenzioni dall'ispezione del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato; in tal caso, si svolgerà un'ispezione in presenza dell'esperto in questione;
f) gli stessi privilegi in materia di facilitazioni valutarie e cambiarie concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
g) le stesse facilitazioni per il rimpatrio accordate agli agenti diplomatici in tempo di crisi internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna;
h) l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri in relazione alle loro funzioni, come specificato nel documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli esperti che godono dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno muniti dalla Corte di un documento attestante che stanno espletando le loro funzioni per la Corte, e in cui si specifichi la durata delle loro funzioni.

Articolo 22
Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte

1. Alle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, nella misura necessaria ai fini della loro presenza presso la sede della Corte, compresi i periodi di viaggio effettuati in relazione alla loro presenza, saranno concessi i privilegi, le immunità e le facilitazioni previste all'articolo 20, paragrafo 1, commi da (a) a (d) del presente Accordo, dietro presentazione del documento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte saranno munite dalla Corte di un documento attestante che la loro presenza è richiesta presso la sede della Corte, e in cui si specifichi il periodo durante il quale tale presenza è necessaria.

Articolo 23
Cittadini e residenti permanenti

Al momento della firma, della ratifica, accettazione, approvazione o accessione, ogni Stato può dichiarare che:

(a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1 (d) dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:
  (i) immunità da arresto e detenzione personale;
  (ii) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;
  (iii) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;
  (iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all'articolo 19, con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.

(b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:
  (i) immunità da arresto e detenzione personale;
  (ii) immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte.

Articolo 24
Cooperazione con le autorità degli Stati Parte

1. La Corte coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti degli Stati Parte per agevolare l'applicazione ed il rispetto delle loro leggi ed impedire il verificarsi di

abusi in relazione ai privilegi, alle immunità ed alle facilitazioni di cui al presente Accordo.

2. Fermi restando i loro privilegi e le loro immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui al presente Accordo rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte nel cui territorio si trovano per le attività della Corte o il cui territorio si trovano ad attraversare per tali attività. Esse sono inoltre tenute a non interferire negli affari interni di tale Stato.

Articolo 25
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli 13 e 14

I privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo sono accordati ai rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative non a beneficio personale dei singoli stessi, ma al fine di salvaguardare l'esercizio indipendente delle funzioni da essi svolte in relazione ai lavori dell'Assemblea, dei suoi organi sussidiari e della Corte. Di conseguenza, gli Stati Parte non solo hanno il diritto, ma anche il dovere di rinunciare ai privilegi ed alle immunità dei loro rappresentanti in ogni caso in cui, a parere di quegli Stati, essi ostacolerebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati privilegi e immunità. Agli Stati che non sono parte al presente Accordo ed alle organizzazioni intergovernative vengono concessi i privilegi e le immunità previsti agli articoli 13 e 14 del presente Accordo con l'intesa che assumano lo stesso obbligo relativamente alla rinuncia.

Articolo 26
Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli da 15 a 22

1. I privilegi e le immunità previsti agli articoli da 15 a 22 del presente Accordo vengono concessi nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e non a beneficio personale dei singoli stessi. A tali privilegi e immunità si può rinunciare in conformità con l'articolo 48, paragrafo 5, dello Statuto e con le disposizioni del presente articolo, e la rinuncia è obbligatoria in ogni singolo caso in cui essi impedirebbero il corso della giustizia e ad essi si possa rinunciare senza pregiudicare le finalità per le quali sono stati accordati.

2. Possono rinunciare a privilegi e immunità:
   a) nel caso di un giudice o del Procuratore, la maggioranza assoluta dei giudici;
   b) nel caso del Cancelliere, la Presidenza;
   c) nel caso dei Vice Procuratori e del personale dell'Ufficio del Procuratore, il Procuratore;
   d) nel caso del Vice Cancelliere e del personale della Cancelleria, il Cancelliere;
   e) nel caso del personale di cui all'articolo 17, l'organo della Corte che assume tale personale;
   f) nel caso dell'avvocato e delle persone che assistono l'avvocato difensore, la Presidenza;
   g) nel caso dei testimoni e delle vittime, la Presidenza;
   h) nel caso degli esperti, il capo dell'organo della Corte che nomina gli esperti;
   i) nel caso delle altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte, la Presidenza.

Articolo 27
Sicurezza sociale

A partire dalla data in cui la Corte istituisce un sistema di sicurezza sociale, le persone di cui agli articoli 15, 16 e 17 saranno esenti da tutti i contributi obbligatori da versare ai sistemi di sicurezza sociale nazionale per i servizi resi alla Corte.

Articolo 28
Notifica

Il Cancelliere comunicherà periodicamente a tutti gli Stati Parte le categorie e i nomi dei giudici, del Procuratore, dei Vice Procuratori, del Cancelliere, del Vice Cancelliere, del personale dell'Ufficio del Procuratore, del personale della Cancelleria e degli avvocati, a cui si applicano le disposizioni del presente Accordo. Il Cancelliere comunicherà altresì a tutti gli Stati Parte le informazioni riguardanti le modifiche di status di dette persone.

Articolo 29
Lasciapassare

Gli Stati Parte riconosceranno ed accetteranno i lasciapassare o i titoli di viaggio delle Nazioni Unite rilasciati dalla Corte ai giudici, al Procuratore, ai Vice Procuratori, al Cancelliere, al Vice Cancelliere, al personale dell'Ufficio del Procuratore e al personale della Cancelleria come titoli di viaggio validi.

Articolo 30
Visti

Le richieste di visti o i permessi di entrata/uscita, qualora necessari, presentate da tutte le persone che sono in possesso di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio rilasciati dalla Corte, nonché dalle persone di cui agli articoli da 18 a 22 del presente Accordo, munite di certificato rilasciato dalla Corte attestante che viaggiano per conto della Corte, saranno trattate dagli Stati Parte quanto più celermente possibile e i visti saranno concessi gratuitamente.

Articolo 31
Composizione delle controversie con stati terzi

La Corte, fermi restando i poteri e le responsabilità dell'Assemblea di cui allo Statuto, elaborerà disposizioni relative a modalità adeguate di composizione di:
(a) controversie derivanti da contratti o altre controversie di diritto privato di cui la Corte è una parte;
(b) controversie che coinvolgono persone di cui al presente Accordo che, in virtù della loro posizione o mansione ufficiale in relazione alla Corte, godono di immunità, nel caso in cui ad essa non sia stata fatta rinuncia.

Articolo 32
Soluzione di divergenze di interpretazione o applicazione del presente Accordo

1. Tutte le divergenze derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo fra due o più Stati Parte, ovvero fra la Corte e uno Stato Parte saranno risolte tramite consultazione, negoziato o altre modalità di composizione concordate.

2. Qualora la divergenza non venga risolta in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entro i tre mesi successivi alla richiesta scritta di una delle parti alla divergenza, essa sarà deferita, su richiesta di una delle due parti, ad un tribunale arbitrale, in base alla procedura enunciata nei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.
3. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri: un membro sarà scelto da ciascuna parte alla divergenza ed il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, sarà scelto dagli altri due membri. Qualora una delle due parti non abbia nominato un membro del tribunale trascorsi due mesi dalla nomina di un membro dell'altra parte, quest'ultima può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alla nomina. Qualora i primi due membri non concordino sulla nomina del presidente del tribunale entro due mesi dalla loro nomina, una delle parti può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a scegliere il presidente.
4. Tranne nel caso in cui le parti alla divergenza non concordino diversamente, il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure e le spese saranno a carico delle parti, in base alla valutazione del tribunale.
5. Il tribunale arbitrale, che deciderà a maggioranza dei voti, perverrà ad una decisione sulla divergenza in base alle disposizioni del presente Accordo ed alle norme di diritto internazionale applicabili. La decisione del tribunale arbitrale sarà definitiva e vincolante per le parti alla divergenza.
6. La decisione del tribunale arbitrale sarà comunicata alle parti alla divergenza, al Cancelliere e al Segretario Generale.

Articolo 33
Applicabilità del presente Accordo

Il presente Accordo non pregiudica le norme di diritto internazionale pertinenti, incluso il diritto internazionale umanitario.

Articolo 34
Firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione

1. Il presente Accordo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004 presso la Sede delle Nazioni Unite di New York.

2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale.
3. Il presente Accordo resterà aperto all'accessione di tutti gli Stati. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Segretario Generale.

Articolo 35
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Accordo o vi accede dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione presso il Segretario Generale.

Articolo 36
Emendamenti

1. Ogni Stato Parte, tramite comunicazione scritta indirizzata al Segretariato dell'Assemblea, può proporre emendamenti al presente Accordo. Il Segretariato diramerà tale comunicazione a tutti gli Stati Parte e all'Ufficio dell'Assemblea, e chiederà agli Stati Parte di far sapere al Segretariato se sono favorevoli ad una Conferenza di Riesame degli Stati Parte per discutere la proposta.
2. Qualora, entro tre mesi dalla data di diramazione da parte del Segretariato dell'Assemblea, la maggioranza degli Stati Parte avrà comunicato al Segretariato di essere favorevole ad una Conferenza di Riesame, il Segretariato ne informerà l'Ufficio dell'Assemblea, ai fini della convocazione di tale Conferenza in concomitanza con la successiva seduta ordinaria o straordinaria dell'Assemblea.
3. Un emendamento su cui non sia possibile raggiungere l'unanimità potrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti, a condizione che sia presente la maggioranza degli Stati Parte.

4. L'Ufficio dell'Assemblea comunicherà immediatamente al Segretario Generale gli emendamenti adottati dagli Stati Parte alla Conferenza di Riesame. Il Segretario Generale diramerà a tutti gli Stati Parte ed agli Stati firmatari l'emendamento adottato alla Conferenza di Riesame.
5. Un emendamento entrerà in vigore per gli Stati Parte che lo hanno ratificato o accettato sessanta giorni dopo che i due terzi degli Stati che erano Parte alla data di adozione dell'emendamento avranno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione presso il Segretario Generale.
6. Per ogni Stato Parte che ratifica o accetta un emendamento dopo il deposito del numero richiesto di strumenti di ratifica o accettazione, l'emendamento entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o accettazione.
7. Uno Stato Parte che diventa Parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di un emendamento in conformità con il paragrafo 5, se quello Stato non avrà manifestato una intenzione diversa, sarà considerato:
   a) una Parte al presente Accordo in tal modo emendato;
   b) una Parte all'Accordo non emendato nei confronti di qualsiasi Stato Parte non vincolato dall'emendamento.

Articolo 37
Denuncia

1. Uno Stato Parte, tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, può denunciare il presente Accordo. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, tranne nel caso in cui nella notifica non sia specificata una data successiva.
2. La denuncia non inciderà in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottemperare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo, a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.

Articolo 38
Depositario

Il Segretario Generale sarà il depositario del presente Accordo.

Articolo 39
Testi autentici

L'originale del presente Accordo, i cui esemplari in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6145):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 20 ottobre 2005.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla III commissione il 20 dicembre 2005 e 11 gennaio 2006.

Esaminato in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19 gennaio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 3745):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 gennaio e 14 febbraio 2006.

Esaminato in aula e approvato il 15 febbraio 2006.

06G0140

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G602022/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 2 0 1 0 6 0 3 3 0 *

€ 4,00